SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 951)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1977

Pagamento al personale statale degli stipendi ed altri assegni fissi continuativi mediante assegni speciali di Stato ovvero mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale

ONOREVOLI SENATORI. — Le aggressioni e le rapine, che vengono perpetrate a danno dei cassieri e dei funzionari delegati alla riscossione degli emolumenti spettanti agli impiegati statali, oltre a costituire un pericolo per l'incolumità fisica dei predetti incaricati, arrecano un certo aggravio al bilancio dello Stato, in quanto in casi del genere l'Amministrazione è tenuta a ripetere il pagamento delle somme oggetto dell'azione delittuosa.

Inoltre, la recrudescenza delle suindicate azioni criminose sta inducendo numerosi impiegati a preferire la riscossione diretta delle loro spettanze presso gli sportelli delle tesorerie, in luogo di quella mediante delega, per la ragione che, in caso di rapina, il pagamento dovuto subirebbe ritardo. Correlativamente si verifica che delegati alla riscossione stanno rinunciando o intendono rinunciare all'incarico ricevuto al fine di evitare rischi personali.

Quanto sopra detto causa, tra l'altro, i seguenti inconvenienti nel giorno di pagamento delle competenze mensili:

1) il congestionamento del servizio di tesoreria, con conseguenti difficoltà sia per assicurare un adeguato servizio di sorveglianza che per procedere ad una regolare e rapida esecuzione delle numerose operazioni di pagamento;

2) l'allontanamento di tutti gli interessati dai relativi uffici e posti di lavoro, con grave pregiudizio per il funzionamento dei servizi.

In presenza della suesposta situazione e stante la difficoltà di assicurare un servizio di scorta contemporaneamente per tutti i cassieri e i delegati alla riscossione, si rende estremamente urgente l'adozione di misure intese a prevenire le menzionate azioni de-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

littuose, evitando il trasporto di somme di denaro da parte dei delegati.

A tale fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale:

1) viene modificata la modalità di pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, amministrati dalle Direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa. Il pagamento è, infatti, disposto mediante assegni speciali di Stato tratti a favore degli interessati sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria;

2) si consente altresì che il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi al personale di cui al punto precedente avvenga mediante l'accreditamento diretto dell'assegno speciale di Stato al conto corrente bancario o postale intestato al dipendente;

3) è istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-Tuscolano una contabilità speciale denominata « Centro tesoro contabilità spese fisse - assegni speciali di Stato », alla quale vengono addebitati gli importi degli assegni pagati o rimborsati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale e versati gli importi degli ordini di alimentazione cumulativi corrispondenti all'ammontare degli assegni emessi a favore degli interessati. La differenza tra i detti versamenti da una parte e i pagamenti e i rimborsi eseguiti dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale dall'altra deve essere versata entro il 30 giugno successivo all'anno di emissione degli assegni all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero di quello delle Amministrazioni ed aziende autonome;

4) è disposto il pagamento — mediante assegni speciali di Stato — degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi anche ai dipendenti in servizio presso le Amministrazioni centrali, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I del disegno di legge in quanto applicabili;

5) è consentita l'estensione del pagamento mediante assegni speciali di Stato degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi anche al restante personale delle Amministrazioni centrali e periferiche, comprese quelle ad ordinamento autonomo, previo decreto del Ministro del tesoro;

6) è data facoltà ai dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di chiedere che gli emolumenti loro spettanti siano direttamente accreditati al conto corrente bancario o postale ad essi intestato;

7) si fissano le attribuzioni e la dipendenza dalla Direzione generale del tesoro dei centri meccanografici che provvedono alla emissione degli assegni e ai connessi adempimenti, nonchè la qualifica e le responsabilità dei direttori dei centri medesimi;

8) si dispone che, su proposta del Ministro del tesoro, con decreto del Presidente della Repubblica sarà provveduto alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni regolamentari relative agli ordinamenti contabili concernenti il pagamento delle spese fisse, comprese le pensioni.

In ordine all'articolazione del provvedimento, si ritiene opportuno chiarire che il medesimo è diviso in tre titoli a seconda della materia trattata e consta di complessivi sedici articoli.

Il titolo I concerne le norme relative agli assegni speciali di Stato per il personale amministrato dalle Direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa e comprende gli articoli dal n. 1 al n. 9.

Con l'articolo 1 si stabilisce che i dipendenti statali amministrati dalle Direzioni provinciali del tesoro mediante ruoli sono pagati mensilmente (stipendi ed altri assegni fissi continuativi) con « assegni speciali di Stato », emessi dai centri meccanografici di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, la cui validità non può oltrepassare i tre mesi decorrenti da quello successivo all'emissione.

L'articolo 2 indica gli elementi essenziali dell'assegno speciale e fissa il divieto di apportare qualsiasi variazione o correzione su di esso, anche se convalidata.

Con l'articolo 3 si disciplina in maniera precisa il pagamento dell'assegno mediante

delega rilasciata a tergo dell'assegno medesimo a una determinata persona; si precisa che l'assegno è pagabile in tutto il territorio nazionale dagli istituti ed aziende di credito italiani e stranieri, dagli uffici postali, dagli agenti contabili nonchè dalla Tesoreria centrale e da quelle provinciali dello Stato.

Con il medesimo articolo si stabilisce che gli assegni non riscossi nel termine di validità sono esigibili unicamente presso la sezione di tesoreria della provincia, in cui è iscritta la partita di spesa fissa, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di emissione. Decorso tale termine gli assegni non riscossi non possono essere rinnovati e il pagamento del loro importo è disposto a mezzo di normali titoli di spesa della competente Direzione provinciale del tesoro.

L'articolo 4 dispone che il beneficiario dell'assegno può, con delega scritta, dare incarico a persona di famiglia o ad un dipendente dell'ufficio presso il quale presta servizio di ritirare l'assegno in sua vece. La firma del beneficiario o del suo incaricato apposta per ricevuta dell'assegno medesimo estingue il debito dello Stato.

Con l'articolo 5 si dà facoltà al beneficiario dell'assegno speciale di Stato di chiedere alla competente Direzione provinciale del tesoro che l'assegno sia estinto in via continuativa mediante l'accreditamento al proprio conto corrente postale o bancario. La data dell'accreditamento è tassativamente fissata dallo stesso provvedimento di legge e cioè il giorno (26 del mese, se il 27 è feriale lavorativo) indicato dal terzo comma dell'articolo 370 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mentre si consente la estinzione dell'assegno con non più di tre giorni feriali lavorativi di anticipo rispetto a quello in cui deve avvenire l'accreditamento nel conto corrente bancario o postale del beneficiario.

Con l'articolo 6 si disciplinano gli eventuali casi di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'assegno prima ovvero dopo la sua convalida da parte del titolare dell'ufficio presso il quale presta servizio il beneficiario, nonchè i medesimi casi per gli assegni già pagati dalle casse di cui al precedente articolo 3.

L'articolo 7 istituisce la contabilità speciale di cui si è detto al punto *sub*-3) della presente relazione, mentre l'articolo 8 prescrive che il Ministro del tesoro provvede ad emanare le norme di esecuzione del presente provvedimento con propri decreti ed indica quali di esse devono essere emanate in particolare.

Particolare rilevanza assume l'articolo 9 atteso il fatto che esso dà facoltà al Ministro del tesoro di estendere con proprio decreto l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, e cioè le disposizioni degli articoli da 1 a 8, anche per il pagamento delle competenze che non abbiano carattere di spesa fissa, spettanti ai dipendenti statali, nonchè per il pagamento di spese fisse diverse da quelle elencate all'articolo 1. Il decreto ministeriale dovrà altresì fissare le occorrenti modalità di esecuzione della norma, modalità che potranno non essere conformi a quelle di cui al precedente articolo 8.

Nel titolo II sono state riunite le disposizioni analoghe a quelle del titolo I, riguardanti però il personale delle Amministrazioni centrali. Così l'articolo 10 prevede il pagamento mediante assegni speciali ai dipendenti dello Stato in servizio presso le Amministrazioni centrali.

All'adempimento dell'emissione degli assegni provvede temporaneamente, ed in ogni caso non oltre un anno dopo l'applicazione del nuovo sistema di pagamento, il centro meccanografico competente per territorio dipendente dalla Direzione generale del tesoro; dopo tale termine od anche prima il Ministro del tesoro con decreto stabilisce definitivamente l'Ufficio centrale del Ministero che deve provvedere all'emissione degli assegni e all'esecuzione degli adempimenti necessari, nonchè le necessarie modificazioni alle procedure.

L'articolo 11 contiene la norma secondo la quale il dipendente dell'Amministrazione centrale, anche se ad ordinamento autonomo, può chiedere che lo stipendio e gli altri assegni fissi siano accreditati al conto corren-

te bancario o postale a lui intestato. In tali casi, a differenza di quanto previsto nel precedente articolo 5, non si fa luogo all'emissione degli assegni speciali.

Gli articoli dal 12 al 16 del titolo III contengono norme finali che riguardano rispettivamente:

a) la ristrutturazione e le attribuzioni dei centri meccanografici del Tesoro, nonchè la delega al Governo a provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni relative agli ordinamenti contabili sul servizio di pagamento delle spese fisse, comprese le pensioni;

b) la data di applicazione del provvedimento, che sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro;

c) l'inserimento degli oneri relativi al sistema di pagamento con assegni speciali di Stato tra le spese per la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

d) l'affidamento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale, per i primi due anni di applicazione della legge, dell'allestimento e della stampa dei modelli dell'assegno speciale di Stato, salvo a stabilire, mediante decreto del Ministro del tesoro, l'organo che dovrà provvedere successivamente a tali adempimenti;

e) l'estensione, mediante decreto del Ministro del tesoro, del pagamento con assegni speciali di Stato al restante personale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME PER GLI ASSEGNI SPECIALI DI STATO

Art. 1.

(Pagamento mediante assegni speciali degli stipendi al personale statale amministrato dalle Direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa)

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi spettanti ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa, è disposto mediante assegni speciali di Stato tratti a favore degli interessati sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale.

Gli adempimenti relativi all'emissione degli assegni di cui al precedente comma sono affidati ai centri meccanografici del Tesoro, istituiti ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni.

Il periodo di validità degli assegni speciali di Stato è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto e non può essere superiore a tre mesi oltre quello di emissione.

Art. 2.

(Elementi essenziali degli assegni)

Gli assegni speciali sono compilati con procedimento automatizzato su appositi modelli soggetti a rigoroso rendiconto, recanti il bollo ufficiale con l'emblema dello Stato e la dicitura « Ministero del tesoro ». Essi sono esenti da qualsiasi imposta presente e futura.

L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni in chiaro o in codice:

— serie e numero dell'assegno;

— ufficio emittente;

— amministrazione e capitolo di bilancio al quale è imputata la spesa;

— sezione di tesoreria provinciale dello Stato assegnataria del pagamento;

— numero progressivo di emissione e data;

— cognome e nome del beneficiario;

— numero di iscrizione all'albo dei dipendenti civili dello Stato o, in mancanza, numero di carico del ruolo di stipendio;

— numero di codice fiscale;

— importo in lettere e in cifre;

— periodo di validità;

— firma del capo dell'ufficio emittente apposta con procedimento automatico.

In aggiunta alle indicazioni di cui al precedente comma, l'assegno può recarne altre, stabilite con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

È vietato apportare sull'assegno qualsiasi variazione o correzione, anche se convalidata.

Art. 3.

(Pagamenti mediante delega, località di pagamento e casse pagatrici. Assegni scaduti di validità)

Gli assegni, oltre che al beneficiario, possono essere pagati a persona da questi delegata mediante delega scritta a tergo degli assegni stessi.

Gli assegni sono esigibili, a partire dal giorno fissato dal terzo comma dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, in qualsiasi località del territorio nazionale, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia, gli istituti di cre-

dito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, gli istituti di credito ordinario, le casse di risparmio, le banche cooperative popolari, i monti di credito su pegno, le casse rurali e artigiane, le filiali di aziende di credito straniere, gli uffici postali e gli agenti contabili dello Stato, nonchè presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli assegni non riscossi nel termine di validità sono esigibili esclusivamente presso la sezione di tesoreria della provincia in cui è iscritta la partita di spesa fissa, non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di emissione.

Gli assegni non riscossi entro la data stabilita dal precedente comma non possono essere rinnovati. Il pagamento delle relative rate di stipendio ed assegni fissi continuativi, sempre che non sia intervenuta la presentazione, deve essere disposto dalla competente Direzione provinciale del tesoro mediante normali titoli di spesa.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza è l'unico documento valido per il pagamento dell'assegno all'intestatario, senza limite d'importo. Gli estremi del documento di riconoscimento presentato dal percipiente debbono essere annotati sull'assegno dopo la firma di quietanza.

Per il pagamento degli assegni speciali di Stato mediante delega si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

(Consegna liberatoria degli assegni)

Gli assegni sono recapitati, a cura dei centri meccanografici di cui al precedente articolo 1, ai titolari degli uffici di servizio i quali, prima di consegnarli, personalmente o a mezzo di propri incaricati, ai beneficiari, appongono per convalida, a tergo di ciascun assegno, il timbro d'ufficio. La firma dell'interessato per ricevuta dell'assegno estingue il debito dello Stato.

Il beneficiario dell'assegno può, con delega scritta, dare incarico a persona di famiglia o ad un dipendente dell'ufficio presso il quale presta servizio, di ritirare l'assegno in sua vece e di darne ricevuta liberatoria.

Qualora si verifichi che nei confronti di dipendenti lo stipendio non sia dovuto, i titolari degli uffici di cui al primo comma del presente articolo non effettuano la consegna degli assegni ai beneficiari e li restituiscono alla competente Direzione provinciale del tesoro.

Restano fermi gli obblighi e la responsabilità previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

Art. 5.

(Accreditamento degli assegni in conto corrente postale o bancario)

Il beneficiario può chiedere alla competente Direzione provinciale del tesoro che l'assegno sia estinto in via continuativa, salvo revoca, mediante accreditamento al proprio conto corrente postale o bancario. In tal caso l'assegno, in deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 4, è trasmesso, a cura del centro meccanografico emittente, direttamente all'Amministrazione delle poste per l'accreditamento in conto corrente postale ed alla competente filiale della Banca d'Italia per l'accreditamento in conto corrente bancario.

L'accreditamento a favore del beneficiario deve comunque aver luogo il giorno fissato dal terzo comma dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assegno speciale di Stato, da accreditare a norma del presente articolo, è estinto con non più di tre giorni feriali di anticipo lavorativi per l'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale, rispetto al giorno stabilito dal comma precedente.

La dichiarazione di avvenuto accreditamento apposta sull'assegno sostituisce la firma

dell'interessato comprovante la consegna dell'assegno.

Con propri decreti il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare modificazioni alle procedure di cui al primo comma introducendo tra di esse anche l'emissione di assegni speciali cumulativi ovvero di titoli di spesa.

Art. 6.

(Sottrazione, smarrimento o distruzione degli assegni)

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di un assegno prima del pagamento la competente direzione provinciale del tesoro provvede a disporre il pagamento del corrispondente importo mediante normale titolo di spesa. Ove la sottrazione, lo smarrimento o la distruzione riguardino un assegno già convalidato nel modo stabilito dal primo comma del precedente articolo 4 e consegnato all'intestatario ovvero al delegato di cui al secondo comma dello stesso articolo, il pagamento può avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di validità dell'assegno, a condizione che lo stesso non risulti pagato.

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di assegni pagati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 473 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle previste dal primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 7.

(Contabilità speciale)

Presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano è istituita una contabilità speciale denominata « Centro tesoro contabilità spese fisse - Assegni speciali di Stato », sulla quale vengono imputati gli assegni pagati o rimborsati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale.

La contabilità speciale di cui al primo comma è alimentata con ordini cumulativi, contenenti la clausola di estinzione mediante commutazione in quietanza, emessi distintamente per Amministrazione e per capitolo di spesa dal « Centro tesoro contabilità spese fisse », per importi complessivi corrispondenti all'ammontare dei relativi assegni da trarre a favore degli interessati. I suddetti ordini cumulativi devono essere emessi entro l'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Gli assegni emessi nell'esercizio e pagati entro la data di cui al terzo comma del precedente articolo 3, devono essere presentati per il rimborso all'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale non oltre il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. I fondi, rimasti disponibili sulla contabilità speciale in dipendenza del mancato rimborso o estinzione degli assegni, sono versati dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma - Tuscolano, non oltre il 30 giugno successivo all'anno di emissione, in conto entrate del bilancio dello Stato o di quello delle Amministrazioni ed aziende autonome.

Art. 8.

(*Norme di esecuzione*)

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede ad emanare le norme di esecuzione della presente legge.

Tali norme dovranno, in particolare, stabilire:

a) le caratteristiche, il periodo di validità e il limite massimo di importo dell'assegno speciale di Stato;

b) le persone di famiglia alle quali può essere rilasciata la delega per il ritiro dell'assegno ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4;

c) le modalità per l'estinzione, a norma del precedente articolo 5, degli assegni speciali di Stato mediante accreditamento al conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario;

d) le modalità di emissione, ai sensi del precedente articolo 6, dei titoli di spesa ri-

guardanti la corresponsione delle rate di stipendio ed assegni fissi continuativi, relative agli assegni sottratti, smarriti o distrutti prima del pagamento;

e) le modalità di gestione e di controllo della contabilità speciale di cui al precedente articolo 7;

f) le modalità per il rimborso degli assegni estinti e non presentati all'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale entro il termine previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 7;

g) i casi in cui il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi può avvenire con ordini di pagamento, anzichè mediante assegni speciali di Stato.

Art. 9.

(*Estensione delle norme di cui agli articoli precedenti*)

Il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, può disporre, con proprio decreto, che le norme di cui ai precedenti articoli siano applicate anche per il pagamento delle competenze che non abbiano carattere di spesa fissa dovute ai dipendenti dello Stato, nonchè per il pagamento di altre spese fisse, stabilendo le necessarie modalità di esecuzione.

TITOLO II

NORME PER IL PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI DEGLI STIPENDI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PER L'ACCREDITAMENTO DEI MEDESIMI IN CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

Art. 10.

(*Pagamento mediante assegni speciali al personale in servizio presso le Amministrazioni centrali*)

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a favore dei dipendenti in servizio presso le Amministrazio-

ni centrali viene effettuato con assegni speciali di Stato e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I della presente legge in quanto applicabili, salvo le norme previste dai commi successivi. Le modalità di consegna degli assegni speciali agli interessati saranno stabilite con provvedimento del Ministro del tesoro.

Gli ordinativi diretti relativi al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi al personale di cui al precedente comma debbono contenere la clausola di commutazione in quietanza di entrata a favore della contabilità speciale di cui al precedente articolo 7.

Eventuali errori, rilevati dagli organi di controllo sui titoli di spesa successivamente all'emissione degli assegni, che concernano l'importo degli emolumenti spettanti ai singoli beneficiari, devono essere rettificati mediante conguaglio da operarsi in unica soluzione entro due mesi.

In corrispondenza dell'ammontare complessivo affluito alla contabilità speciale vengono emessi dal centro meccanografico territorialmente competente, previsto dal successivo articolo 12, gli assegni speciali di Stato sulla base di segnalazioni nominative da effettuarsi anche a mezzo di supporto meccanografico.

Entro un anno dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro con proprio decreto stabilisce l'ufficio centrale del Ministero del tesoro che deve provvedere all'emissione degli assegni di cui al presente articolo, l'istituzione di apposita contabilità speciale, nonchè le occorrenti modificazioni ed integrazioni delle procedure previste nei precedenti commi.

Art. 11.

(Pagamento degli stipendi mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale)

I dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, non amministrati dalle Direzioni provinciali del tesoro,

possono chiedere che lo stipendio e gli altri assegni fissi continuativi siano accreditati al conto corrente bancario o postale ad essi intestato.

L'accreditamento al conto corrente bancario o postale deve aver luogo comunque il giorno fissato dall'articolo 370, terzo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I titoli di spesa, con i quali si dispone il pagamento delle competenze di cui al primo comma, sono estinti con tre giorni feriali di anticipo lavorativi per l'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale, rispetto a quello fissato dal comma precedente per l'accreditamento al conto corrente bancario o postale.

Art. 12.

(Centri meccanografici e delega al Governo per la semplificazione delle procedure delle spese fisse)

I centri meccanografici del Tesoro e il Centro tesoro contabilità spese fisse, di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autonomi rispetto alle coesistenti Direzioni provinciali del tesoro e dipendono dalla Direzione generale del tesoro. Essi sono diretti da funzionari dirigenti, appartenenti al ruolo del personale delle Direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro *E* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla dotazione organica delle qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione periferica del tesoro.

Ai centri di cui al primo comma sono affidati i compiti previsti da leggi, da regolamenti e da disposizioni ministeriali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinati il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei centri di cui al primo comma, modificandone, ove occorra, la denominazione.

Le attribuzioni di pertinenza delle Direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, numero 653, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, ai centri meccanografici del Tesoro e al Centro tesoro contabilità spese fisse di cui al primo comma del presente articolo.

Il dirigente del Centro e il personale addetto a tale ufficio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono responsabili dell'esattezza e regolarità delle elaborazioni di diretta competenza del Centro stesso e dei titoli di pagamento emessi, nonchè della corrispondenza dei titoli stessi ai documenti, compilati con sistemi manuali o automatizzati, trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro per le segnalazioni, singole o collettive, dei dati relativi ai pagamenti da eseguire.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni in vigore concernenti gli ordinamenti contabili sul pagamento delle spese fisse, comprese le pensioni, ispirandosi ai seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, acceleramento e snellimento delle procedure in modo da rendere quanto più sollecito ed economico il servizio dei pagamenti;

b) adeguamento delle procedure medesime in relazione all'utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

c) specificazione della responsabilità nell'ambito delle Direzioni provinciali del tesoro in materia di spese fisse.

Art. 13.

(*Data di applicazione*)

Le disposizioni della presente legge hanno applicazione a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro

e, in ogni caso, entro un anno dalla data di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

(*Oneri relativi al sistema di pagamento mediante assegni speciali di Stato*)

Gli oneri sostenuti dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria statale per l'esecuzione del pagamento mediante assegni speciali di Stato rientrano fra le spese relative alla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 15.

(*Allestimento dei modelli dell'assegno speciale di Stato*)

Per i primi due anni di applicazione della presente legge, l'allestimento, compresa la stampa, dei modelli dell'assegno speciale di Stato è affidato all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà definitivamente stabilito l'organo che dovrà provvedere agli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 16.

(*Estensione del pagamento mediante assegni speciali di Stato*)

L'estensione del pagamento mediante assegni speciali di Stato al restante personale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è disposta dal Ministro del tesoro con proprio decreto, secondo le condizioni e le modalità di cui alla presente legge.